Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali

LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI

-Consigli di Disciplina Territoriali-

Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera del 18 giugno 2015

Aggiornato con delibera del 28 ottobre 2016

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI (CDT)

Premessa

Il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, recante riforma degli ordinamenti professionali, ha introdotto il principio della separazione dell'attività disciplinare dall'attività amministrativa nella gestione degli Albi delle professioni regolamentate in Ordini e Collegi. Ai sensi dell'articolo 8 di tale decreto vengono istituiti, presso i Consigli degli Ordini Territoriali, i Consigli di disciplina territoriali (Cdt), ai quali sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo, in particolare per quanto riguarda eventuali inosservanze del codice deontologico.

A garanzia della terzietà dell'organo di vigilanza disciplinare, il decreto di riforma delle professioni regolamentate sancisce l'incompatibilità dei membri dei Consigli di disciplina con la carica di Consigliere dell'Consiglio territoriale e con tutte le altre cariche che comportano, direttamente o indirettamente, l'esercizio di funzioni amministrative interne all'Ordine professionale. Inoltre, la nomina dei componenti dei Consigli di Disciplina viene affidata al Presidente del tribunale competente per territorio, il quale li seleziona nell'ambito di una rosa di nominativi proposti dagli ordini stessi, composta da un numero doppio rispetto al numero dei Consiglieri che andranno ad assumere la carica.

Art.1
Quadro normativo di riferimento

Art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Regolamento dei Consigli di disciplina Territoriali approvato con delibera del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali il 11 ottobre 2013, a seguito di parere favorevole del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato in data 4 ottobre 2013.

Art. 2
Adempimenti relativi alla composizione del Consiglio di disciplina

Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del DPR 137/2012 i Consigli di disciplina territoriali restano in carica per un periodo equivalente a quello dei Consigli territoriali degli Spedizionieri Doganali. Ciò comporta che l'organo competente per l'esercizio dell'attività disciplinare e quello competente per l'esercizio dall'attività amministrativa hanno la stessa durata temporale.

I Consigli di disciplina sono competenti in ordine ai compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari sia degli iscritti all'Albo degli Spedizionieri Doganali che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.P.R. 137/2012, dei praticanti (tirocinanti) iscritti nell'apposito registro.

I membri dei Consigli di Disciplina Territoriali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni alla prima seduta del Consiglio di Disciplina Territoriale e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale istituito con provvedimento del presidente del Tribunale competente[1].

[1] **Nuovo comma inserito con delibera del CNSD del 28/10/2016**

Art. 3

Registro dei procedimenti disciplinari

Il Consiglio di disciplina territoriale, operante presso la sede del Consiglio Territoriale degli spedizionieri doganali ai sensi dell'art. 2 del regolamento dei Consigli di disciplina, istituisce apposito registro nel quale vengono annotati cronologicamente i procedimenti disciplinari.
Sul registro devono essere annotati:

- la data di consegna del fascicolo al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale;
- le generalità dell'iscritto sottoposto a procedimento;
- gli estremi della delibera di inizio del procedimento e l'indicazione degli addebiti;
- gli estremi della decisione del Collegio di disciplina ed il relativo dispositivo;
- la data delle notifiche della decisione.

Il Consiglio di disciplina territoriale cura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e la trasmissione delle notifiche inerenti l'intera fase del procedimento, predisponendo una volta esaurito lo stesso un apposito fascicolo contenente tutti gli atti e i documenti riguardanti il procedimento.

Art. 3

Ruolo dei Consigli Territoriali nel procedimento disciplinare

I Consigli Territoriali su iniziativa propria ovvero a seguito di esposto, denuncia, segnalazione o fatti, di natura disciplinare, riguardanti un iscritto all'Albo, forma il fascicolo d'ufficio, provvedendo a consegnarlo o trasmetterlo per il prosieguo dell'iter di accertamento della responsabilità disciplinare dell'interessato, anche via PEC, al Presidente del Consiglio di disciplina, unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto. Nel formare il fascicolo disciplinare i Consigli Territoriali dovranno astenersi da qualsiasi attività valutativa in ordine ai fatti.

Art.4

Apertura della pratica e nomina del collegio disciplinare

Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale, ricevuto il fascicolo, provvede a delegare due o più consiglieri (collegio disciplinare) per l'apertura della relativa istruttoria.

Art. 5

Valutazione preliminare dei fatti

Qualora il Cdt venga a conoscenza di fatti che possano configurare illecito disciplinare, il Presidente o un Consigliere da lui delegato svolge un accertamento preordinato che valuta in via preliminare:

a) la propria competenza territoriale;
b) la rilevanza deontologica e disciplinare della notizia;
c) l'eventuale superamento dei termini di prescrizione di 5 anni.

L'accertamento preliminare può anche consistere nell'audizione dell'iscritto interessato nonché, eventualmente, dell'autore della segnalazione e, ove necessario, di persone informate sui fatti.

La contestazione dell'addebito va immediatamente inviata per iscritto all'interessato, al quale va notificata la menzione circostanziata degli addebiti, delle norme del Codice Deontologico di cui si ipotizza l'infrazione e dei mezzi di prova disposti.

Art. 6
Esito della fase preliminare

Il Collegio di disciplina territoriale, esaurito l'esame preliminare decide:

a) la propria incompetenza trasmettendo gli atti al Consiglio di disciplina territoriale di pertinenza ai sensi delle norme vigenti;

b) l'archiviazione;

c) l'apertura del procedimento disciplinare. Con la deliberazione di inizio del procedimento disciplinare il collegio disciplinare formula gli addebiti da contestare all'iscritto, con l'indicazione di tutte le circostanze che possono configurare illecito disciplinare e l'indicazione degli articoli del Codice Deontologico violati.

Art. 7
Conflitti di competenza

Sui conflitti di competenza territoriale sollevati dai Consigli di disciplina, la decisione è demandata al Consiglio nazionale di disciplina.
Il Cdt deve accertare che tra lo spedizioniere doganale oggetto del procedimento ed i membri del consiglio stesso non sussistano rapporti (personali o di lavoro) in grado da condizionare l'esito della decisione. Nel caso in cui un membro del Cdt abbia legami con il collega sottoposto al procedimento, dovrà astenersi dal partecipare al procedimento stesso. Ciò nonostante, le decisioni del consiglio rimarranno valide, a condizione che almeno due membri siano presenti all'interno del collegio disciplinare.

Art. 8
Astensioni e ricusazioni

La eventuale ricusazione di uno dei membri del Collegio disciplinare da parte dello spedizioniere doganale sarà decisa dal Consiglio disciplinare.

Ai componenti del Consiglio di disciplina si applica per quanto compatibile l'art. 51, c.p.c.. Se le istanze di ricusazione e astensione vengono avanzate nel corso dell'istruttoria o della seduta fissata per il dibattimento, il Collegio interrompe il procedimento e decide sulla richiesta in maniera riservata. Qualora la decisione incida sul numero dei componenti necessari a deliberare, il Presidente del Collegio sospende la seduta e rimetti gli atti al Presidente del Consiglio di disciplina per la nomina di un sostituto.

Art. 9

Pregiudiziale penale rispetto all'azione disciplinare

Qualora il comportamento contestato nell'illecito disciplinare corrisponda al reato per cui sia stato avviato un procedimento penale il Consiglio di Disciplina Territoriale aprirà il proprio procedimento e contemporaneamente lo sospenderà in attesa della sentenza penale definitiva in esecuzione di quanto previsto dal c.p.p. art.653 mod. con legge 27.03.2001 e dalla sent. Cass.Sez.Unite n.4893 del 08.03.2006.

Dell'apertura del procedimento e della sua sospensione dovrà essere data comunicazione all'interessato nelle forme previste.

Art. 10
Procedimento disciplinare e procedimento penale

Ad eccezione di quanto previsto nel precedente art.9, il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga il collegio disciplinare alla sospensione del procedimento disciplinare instauratosi (per lo stesso fatto). Il Cdt mantiene la piena autonomia di giudizio e di apprezzamento discrezionale della fattispecie sottoposta al suo vaglio, avendo l'attività istruttoria per oggetto l'accertamento della commissione da parte del doganalista iscritto all'Ordine di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine. Il Collegio disciplinare può tuttavia tenere conto della sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento nell'ambito del giudizio disciplinare, esclusivamente per quanto riguarda l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e del fatto che l'imputato lo ha commesso. Ove invece i fatti siano riconosciuti con sentenza penale pronunciata a seguito di patteggiamento, essi non possono assumere rilevanza automatica nel giudizio disciplinare, in quanto privi di certezza legale tipica.

Art. 11
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

I. La delibera dell'apertura del procedimento disciplinare deve essere notificata, a cura del Consiglio di disciplina territoriale, all'incolpato mediante posta certificata o, in caso di non funzionamento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel luogo dell'ultima residenza o domicilio professionale risultante nel fascicolo dell'iscritto.
II. Nella delibera devono essere riportati gli specifici capi d'incolpazione, l'indicazione dei fatti contestati sulla base degli elementi di prova acquisiti, nonché il termine per prendere visione degli atti del procedimento e richiederne copia, previa refusione dei costi di segreteria.
III. Nello svolgimento procedimento, il collegio disciplinare può raccogliere tutta la documentazione e le informazioni necessarie, acquisendole d'ufficio o richiedendole all'interessato oppure ad altri spedizionieri doganali, ferma la possibilità di sentire eventuali testimoni. Possono altresì essere assunte sommarie informazioni da persone informate dei fatti, anche su richiesta dell'iscritto oppure dell'autore della segnalazione. La convocazione per l'audizione deve essere inviata a ciascuno di tali soggetti, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'audizione e deve contenere almeno una generica indicazione dei fatti oggetto della segnalazione ricevuta e l'informazione della facoltà di avvalersi dell'assistenza di un legale.
IV. Qualora il collegio disciplinare accerti che non sussistono elementi per dar luogo al procedimento disciplinare o non riscontri motivi per proseguire, questo delibera l'archiviazione, dandone tempestiva comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
V. Il procedimento disciplinare deve proseguire anche in caso di richiesta di cancellazione dall'albo da parte dello spedizioniere oggetto dell'istruttoria (Cass., Sez. III, sent. 10.12.2009, n.25824)

VI. Durante il corso dell'istruttoria, il doganalista oggetto del procedimento ha diritto ad accedere e ad avere copia di tutti gli atti in possesso del Cdt, superando ogni riserva di privacy. Il diritto di accedere agli atti in questione è esteso ad eventuali terzi che abbiano un interesse reale e concreto nella fattispecie oggetto di trattazione (ad esempio la parte che si ritiene danneggiata, onde poter produrre tali atti in eventuali procedimenti civili o qualora intenda servirsene per difendersi in procedimenti civili o penali). Tale accesso sarà tuttavia consentito solo al termine del procedimento disciplinare e, in questo caso, rimuovendo dagli atti eventuali dati sensibili. In entrambi i casi, la richiesta dovrà pervenire per iscritto e, nel caso di terzi, dovrà essere chiaramente indicato l'interesse reale e concreto che spetterà al collegio disciplinare di valutare.

VII. Lo spedizioniere doganale oggetto del procedimento dovrà essere obbligatoriamente sentito in un'apposita udienza per esprimere le sue eventuali controdeduzioni ed essere messo in condizione di produrre documenti o testimonianze a sua discolpa. L'invito a presentarsi dovrà essere fatto mediante invito trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (pec), concedendo all'iscritto un termine di trenta giorni per rispondere. Il doganalista interessato potrà intervenire direttamente, farsi assistere e/o rappresentare da un legale o da un altro esperto, oppure potrà inviare una memoria difensiva scritta. L'audizione dell'iscritto deve essere fatta constatare da regolare verbale, sottoscritto dalle persone presenti. L'audizione può essere rinviata solo per gravi e dimostrati motivi. Qualora l'iscritto non si presenti, adducendo adeguate giustificazioni, all'audizione prevista, deve essere riconvocato in altra data possibilmente con lui concordata. Qualora non si presenti anche alla seconda convocazione, viene convocato per una terza volta con lettera raccomandata, all'interno della quale andrà specificato che il Cdt, in caso di assenza persistente, può comunque deliberare l'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico dopo la data di tale ultima convocazione.

Art. 12
Sospensione o rinvio del procedimento

Il Collegio può, in qualsiasi momento, disporre la sospensione del procedimento disciplinare ogniqualvolta ritenga necessario attendere l'esito di altro giudizio penale pendente avanti l'autorità giudiziaria.

L'ordinanza di sospensione sarà resa nota all'incolpato entro i trenta giorni successivi a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Collegio può inoltre disporre l'eventuale rinvio del procedimento al fine di acquisire ulteriori elementi utili per l'assunzione della decisione.

Art. 12
Chiusura del procedimento

Entro il termine di 30 gg dall'apertura del procedimento, il Cdt adotta una deliberazione con cui decide l'applicazione di una sanzione all'interessato o l'archiviazione del caso. Va precisato che non avendo il suddetto termine natura perentoria, eventuali ritardi nell'adozione della deliberazione non pregiudicano la validità della decisione presa. Occorre tenere tuttavia conto del fatto che un termine eccessivamente e ingiustificatamente lungo per l'adozione della suddetta delibera, potrebbe essere utilizzato dall'interessato per chiedere l'annullamento dell'eventuale sanzione adottata dal collegio disciplinare, giustificando tale evenienza con l'impossibilità di produrre documentazione a difesa, a causa del lungo tempo trascorso.

La decisione del consiglio va In ogni caso trasmessa all'interessato con l'indicazione chiara e dettagliata delle motivazioni, nonché dei termini e delle modalità per la presentazione dell'eventuale ricorso davanti al Consiglio Nazionale di Disciplina della decisione adottata in prima istanza. Non è invece necessario dare analoga comunicazione all'eventuale denunciante che, comunque, non può ricorrere avverso alla decisione presa.

Art. 13
Sanzioni

La sanzione applicata dovrà essere esclusivamente una di quelle previste dalla legge professionale e dal codice deontologico, a pena di nullità. Nel porre in essere un provvedimento disciplinare deve essere rispettato il principio secondo il quale ogni sanzione deve essere proporzionata alla gravità della violazione. (Cass. 23 gennaio 2002, n. 736; Cass. 25 novembre 1996, n. 10441). Essa inoltre dovrà essere progressiva e graduale a fronte di comportamenti via via più gravi dell'interessato, senza salti logici (Cass. Sez. IV, sent. 19.08.2011 n.17418; Cass. Sez. Unite, sent. 24.08.1999, n.597).

Sebbene la sanzione sia esecutiva già dal momento della comunicazione, in via prudenziale è bene farla decorrere dalla scadenza dei termini per il ricorso davanti all'organo disciplinare di seconda istanza (Consiglio Nazionale di disciplina).

Qualora a seguito dell'adozione di una sanzione dovessero emergere informazioni tali da modificare il giudizio, il consiglio può di propria iniziativa provvedere all'apertura di una nuova istruttoria ed all'annullamento della propria precedente decisione.